



Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 **SAN CATALDO**
TEL. 0934 571394 – PEC clee02500p@pec.istruzione.it – PEO: clee02500p@istruzione.it

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
Cod.. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P
Sito Web: <https://www.circolo2sancataldo.edu.it>
Una scuola ... per star bene

Al personale scolastico

Al sito web- Circolari

Oggetto: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-*ter* del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Si comunica a tutto il personale che il Ministero dell'Istruzione ha attivato sul proprio sito la sezione **#IoTornoScuola** con tutti i documenti e le informazioni utili per le scuole, per il personale, per gli studenti e per le famiglie, per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022.

La sezione è visitabile al seguente link: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola>.

Si richiama l'attenzione in particolare sull'obbligo di possesso e sul dovere di esibizione del greenpass, **certificazione verde COVID-19** per tutto il personale scolastico, introdotto dal decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una **certificazione di esenzione**

dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il decreto-legge n. 111/2021, che ha stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", pone a carico del dirigente scolastico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (articolo 9-ter, comma 4). Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "**assenza ingiustificata**" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Dal quinto giorno di assenza si procede, oltre alla **sospensione della retribuzione**, anche alla **sospensione del rapporto di lavoro**. La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass prevede, inoltre, una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro**. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, **anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"**.

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dalla scrivente, eventualmente unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

*La Dirigente Scolastica
Ambra Rosa*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93*